



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo "Porto Romano"
Sede Centrale: Via G. Bignami, 26 – Tel. 06/65210799– C.F. 97710580586
Succursale: Via Coni Zugna, 161– Tel. 06/65210796 - C. M: RMIC8DM00N
00054 Fiumicino (RM) - e-mail: rmic8dm00n@istruzione.it

Ai Docenti a Tempo Determinato
Al DSGA
Agli Atti/Al sito web

Circolare n. 240 del 15 novembre 2025

OGGETTO: Modalità di fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato

Si comunica al personale assunto a tempo determinato che:

Le ferie rappresentano un diritto fondamentale dei lavoratori, garantito dall'articolo 36 della Costituzione Italiana. Tale diritto ha la finalità di consentire il recupero delle energie psicofisiche, ed è pertanto considerato irrinunciabile e non monetizzabile, salvo specifiche eccezioni previste dalla normativa vigente.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina relativa alla fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato è stata oggetto di rilevanti modifiche negli ultimi anni. Di seguito si riportano le principali fonti normative in materia:

- **Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013):**
Art. 55: stabilisce che il personale docente, indipendentemente dal tipo di contratto, deve fruire delle ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni previsti dai calendari scolastici regionali, fatta eccezione per i periodi dedicati a scrutini, esami di Stato e altre attività valutative. Al di fuori di tali periodi, è possibile fruire di un massimo di 6 giornate lavorative di ferie durante l'anno scolastico, purché la sostituzione non comporti oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
- **Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95:**
Art. 5, comma 8 (modificato dall'art. 54 della L. 228/2012): prevede che le ferie siano obbligatoriamente fruite e non possano essere monetizzate, salvo specifiche eccezioni applicabili al personale docente e ATA con supplenza breve e saltuaria o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.
- **CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021:**
Art. 38: modifica l'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, prevedendo che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio siano monetizzabili solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle norme vigenti.
- **Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021:**
Chiarisce che, secondo le circolari applicative del D.L. 95/2012, la monetizzazione delle ferie non fruite è ammessa solo in casi specifici di impossibilità non imputabile al dipendente, quali:

- decesso;
- malattia e infortunio;
- risoluzione del rapporto per inidoneità fisica permanente e assoluta;
- congedo obbligatorio per maternità o paternità.

Modalità di fruizione delle ferie

Sulla base del quadro normativo sopra delineato, si forniscono le seguenti indicazioni operative:

1. Periodi di fruizione:

I docenti supplenti a tempo determinato devono prioritariamente fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, quali:

- . vacanze natalizie;
- . vacanze pasquali;
- . ponti e festività;
- . periodo tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (in assenza di attività didattiche programmate).

2. Ferie durante l'attività didattica:

Possono essere fruite un massimo di 6 giornate lavorative, a condizione che:

- le ferie siano state maturate;
- sia possibile garantire la sostituzione senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

3. Docenti con contratto fino al 30 giugno:

Devono presentare richiesta di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni.

In assenza di una richiesta formale, non sarà riconosciuta alcuna indennità sostitutiva, fatta eccezione per i giorni di ferie non goduti oltre il limite consentito dalla normativa.

4. Docenti con contratto fino al 31 agosto:

Le ferie devono essere integralmente fruite durante i periodi di sospensione delle lezioni, non essendo prevista alcuna indennità sostitutiva salvo i casi espressamente indicati dalla normativa.

5. Supplenti brevi e saltuarie:

Le disposizioni sopra indicate non si applicano. Per tale categoria restano in vigore le normative precedenti, a meno che le supplenze non comprendano i periodi di sospensione dalle lezioni indicati al punto 1.

Sentenza della Corte di Cassazione e implicazioni.

Si richiama l'attenzione sulla recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 16715 del 17 giugno 2024), che ha importanti ricadute sulla gestione delle ferie per i docenti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno:

1. **È fondamentale che le ferie siano esplicitamente richieste dal personale interessato**, poiché l'istituto scolastico non può assegnarle automaticamente.
2. **La mancata richiesta di ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni – a fronte di un'adeguata informazione fornita dalla scuola – comporta la perdita del diritto all'indennità sostitutiva. L'istituto non è tenuto a corrispondere tale indennità in assenza di una richiesta formale.**

Conclusioni

Si invita il personale docente supplente a tempo determinato a pianificare con attenzione la fruizione delle ferie, rispettando le disposizioni normative sopra indicate. Una corretta gestione delle ferie è essenziale sia per il benessere del personale sia per garantire l'efficienza e la continuità del servizio scolastico.

Per eventuali chiarimenti o per la gestione di casi particolari, si prega di contattare l'ufficio del personale dell'istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lorella Iannarelli
Documento firmato digitalmente